

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COLETTA, COVI, DIPAOLO,
PERRICONE, VALIANI e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1989

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale del mare Adriatico

ONOREVOLI SENATORI. - L'inquinamento della riviera adriatica presenta caratteristiche d'emergenza che lo distinguono dalle situazioni riscontrabili sul resto delle coste italiane. A ciò concorre in larga parte l'immissione del carico inquinante del fiume Po, per il disinquinamento del quale è necessario provvedere in maniera separata con interventi di tutela e controllo. In questo senso la nostra parte politica ha già provveduto a presentare un'apposita proposta di legge.

Lo sversamento di acque provenienti da inerti e nutrienti prodotti dall'industria, dall'agricoltura, dalla zootecnia e dagli scarichi urbani non è attribuibile al solo fiume Po, ma è frutto della concomitante presenza nel bacino adriatico di altri grossi fiumi, primo

fra tutti l'Adige, oltre ad una serie di corsi d'acqua minori a carattere locale, tutti serbatoi dei reflui di attività produttive intense e dei rifiuti derivanti da una notevole antropizzazione.

È quindi necessario un controllo di tutte le acque affluenti al bacino del Medio-Alto Adriatico al fine di pervenire ad un miglioramento immediato delle sue condizioni ecologiche.

Nella presente proposta l'intervento pubblico è articolato in modo da garantire tutte le competenze spettanti alle regioni ed agli enti locali in materia di difesa e gestione del territorio, ma prevede il rispetto delle esigenze di interesse pubblico, attraverso interventi di coordinamento, tendenti a realizzare misure di prevenzione, di controllo, di recupero in

pristino, di studio, ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie, assicurando l'adesione dei privati ai programmi.

Particolare attenzione è stata posta nell'evitare il determinarsi di sovrapposizioni e conflitti di competenza con l'organo di coordinamento del bacino fluviale del Po, che viene armonizzato, nella presente proposta, con quello che tutela il mare Adriatico.

Allo scopo di predisporre il necessario supporto all'attività di programmazione si è prevista una rete di rilevamento e di monitoraggio in grado di dare un quadro completo ed aggiornato della situazione del mare Adriatico e delle modificazioni via via indotte.

La materia di una simile indagine è complessa e variata; essa riguarda la difesa del suolo e delle acque, nonché del mare e delle coste, tutti argomenti sui quali è vivo il dibattito parlamentare.

Si è qui cercato in ogni modo di prevedere un intervento indipendente ed autonomo di coordinamento politico ed amministrativo, la cui struttura è stata pensata anche in funzione dei provvedimenti ora ricordati e la cui approvazione è ormai prossima.

Alle difficoltà obiettive cui la nostra proposta risponde, relative soprattutto alla mancanza di una normativa di quadro su tali materie, sono da aggiungere le difficoltà di duttilità istituzionale, nonché quelle relative agli alti costi degli interventi.

Non è senza una nota di rammarico che dobbiamo ammettere che simili provvedimenti attuano d'urgenza e per una piccola parte del territorio nazionale quanto la ricerca ed il dibattito politico hanno già ben individuato e tentato di realizzare.

La regolamentazione dell'intervento sull'Adriatico tiene conto della necessità di introdurre nel nostro ordinamento numerose direttive CEE esistenti, ma fa anche tesoro delle esperienze maturate nell'applicazione della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla qualità delle acque, e della legge n. 979 del 1982, sulla difesa del mare.

La problematica soluzione relativa al disinquinamento di un mare che presenta le caratteristiche dell'Adriatico si avvicina molto

a quella necessità di idee e di progetti che ha svolto un ruolo importante nella scelta delle modalità dell'intervento straordinario per la laguna di Venezia.

Proprio per il carattere straordinario e finalizzato, comunque temporaneo, dell'intervento e per la vastità della materia, pur nella ristrettezza dell'ambito di applicazione, si è reso necessario creare un organismo locale competente per la programmazione degli interventi avente un carattere di sperimentazione, operante in deroga alle norme vigenti a livello nazionale.

In quest'ottica:

l'articolo 1 individua l'ambito e la valenza della legge e dichiara gli interventi attuati di preminente interesse nazionale;

l'articolo 2 istituisce la Conferenza interregionale per il mare Adriatico e ne determina le competenze;

l'articolo 3 istituisce l'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico, e prevede l'introduzione di un comitato tecnico-scientifico;

l'articolo 4 assicura forme di coordinamento con l'Agenzia per il Po;

l'articolo 5 individua i contenuti e le finalità degli interventi sulla base di uno strumento programmatico triennale di cui indica la procedura di predisposizione ed attuazione;

l'articolo 6 prevede un piano annuale d'attuazione predisposto dall'Agenzia ed approvato dalla Conferenza interregionale in cui sono determinate le modalità di spesa;

l'articolo 7 attribuisce all'Agenzia la possibilità di stabilire convenzioni con università ed enti di ricerca, regolandone le modalità;

l'articolo 8 dispone l'attuazione delle direttive CEE contenenti i parametri *standards* europei;

l'articolo 9 prevede misure per il recupero delle bellezze costiere;

l'articolo 10 prevede l'estensione dei limiti tollerabili per la qualità delle acque della laguna veneta a tutto il mare Adriatico;

l'articolo 11 individua la copertura finanziaria dell'intervento;

l'articolo 12 dispone norme transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito della legge)

1. La presente legge detta norme per la disciplina degli interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione ambientale del mare Adriatico e delle sue coste.

2. La difesa dell'ambiente marino del bacino Adriatico è questione di preminente interesse nazionale e gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati urgenti, indifferibili ed attuabili in deroga alle disposizioni contenute nei piani territoriali e di settore.

3. Le norme contenute nella presente legge hanno carattere transitorio, finalizzato alla sperimentazione delle infrastrutture e delle procedure atte a costituire il modello per una successiva normativa quadro omogenea e valida per tutto il territorio nazionale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta delle regioni interessate, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è individuato l'ambito territoriale della sua applicazione.

Art. 2.

(Conferenza interregionale per il mare Adriatico)

1. È istituita la Conferenza interregionale per il mare Adriatico, composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante, che la presiede, dai Ministri dell'ambiente, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, del turismo e dello spettacolo, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno o da un loro rappresentante, dai presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia o da un loro rappresentante.

2. La Conferenza interregionale per il mare Adriatico esercita funzioni di indirizzo e coordinamento su tutte le amministrazioni competenti circa la tutela dell'ambiente marino adriatico, la salvaguardia della qualità delle acque dei fiumi sversanti in esso, la difesa delle coste e la loro valorizzazione paesaggistica.

3. La Conferenza di cui ai commi 1 e 2:

a) individua i criteri per la redazione del programma triennale di interventi, sulla base di quanto meglio specificato dall'articolo 5, e lo approva;

b) approva il piano annuale di attuazione di cui all'articolo 6 e determina le modalità di accesso ai finanziamenti ivi previsti;

c) predispone misure di coordinamento per l'attuazione del programma e del piano di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a valere su tutte le amministrazioni statali, regionali e locali comprese nell'ambito territoriale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1;

d) nomina commissari *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;

e) nomina il presidente dell'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico di cui all'articolo 3, su proposta del proprio presidente, a maggioranza qualificata di due terzi dei propri componenti;

f) approva lo statuto ed il bilancio annuale di previsione dell'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico di cui all'articolo 3, su proposta del suo presidente;

g) esercita il potere di vigilanza sugli atti dell'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico di cui all'articolo 3.

Art. 3.

*(Agenzia sperimentale per la
salvaguardia del mare Adriatico)*

1. È istituito, con sede in Rimini, un ente di diritto pubblico denominato «Agenzia speri-

mentale per la salvaguardia del mare Adriatico», che opera in conformità alle norme dell'articolo 2093 del codice civile ed è strutturato per settori afferenti a dirigenti responsabili.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza interregionale per il mare Adriatico, sono determinati la pianta organica ed il regolamento attuativo dell'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico.

3. L'Agenzia di cui al comma 1 è presieduta da persona di comprovata e decennale esperienza dirigenziale nel settore pubblico o privato, nominata dalla Conferenza interregionale per il mare Adriatico, e dura in carica quattro anni con mandato rinnovabile.

4. L'Agenzia di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati dalla Conferenza interregionale per il mare Adriatico, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 5, predispone il programma triennale degli interventi di cui all'articolo 5 ed il piano annuale di attuazione di cui all'articolo 6.

5. La Conferenza interregionale per il mare Adriatico, su proposta del suo presidente, nomina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un comitato tecnico-scientifico, che ha sede presso l'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico ed è composto da undici membri scelti fra professori universitari a tempo pieno ed altre personalità di analoga professionalità e di accertata specializzazione e competenza in materia di talassologia, idraulica, geologia, igiene ambientale, ecologia applicata, biologia marina, tutela del paesaggio, conservazione della flora e della fauna marina, economia industriale, economia agricola e trasporti. Fino alla costituzione dell'Agenzia il comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'Agenzia di cui al comma 1, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 5:

a) provvede alle attività preliminari di raccolta dei dati ed a quelle di sperimentazione strettamente necessarie per la predisposizione del programma triennale degli interventi e dei piani annuali d'attuazione;

b) provvede all'istruttoria dei progetti e ne verifica la congruità, compatibilmente con i criteri di ripartizione dei finanziamenti individuati nei singoli piani annuali d'attuazione;

c) attua i poteri di vigilanza, coordinamento e controllo sull'attuazione dei progetti adottati;

d) predispone una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale di interventi, da trasmettere per l'approvazione alla Conferenza interregionale per il mare Adriatico contestualmente al programma stesso;

e) attua forme di collaborazione con analoghi organismi o enti stranieri interessati allo studio ed alla predisposizione di interventi per la tutela del mare Adriatico.

Art. 4.

(Coordinamento con l'autorità di bacino del fiume Po)

1. Ai fini della predisposizione del programma triennale e dei piani annuali di cui agli articoli 5 e 6, l'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico chiede il parere dell'Agenzia per il Po, che è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni.

2. L'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni sui programmi triennali ed i piani annuali predisposti dall'Agenzia per il Po.

3. Eventuali pareri difformi in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 sono sottoposti rispettivamente alla Conferenza interregionale per il mare Adriatico ed alla Conferenza interregionale per il Po.

Art. 5.

(Programma triennale di interventi)

1. Il programma triennale degli interventi è predisposto dall'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico, tenendo conto delle esigenze espresse dal comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 3, secondo gli indirizzi della Conferenza interregionale per il

mare Adriatico, sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni e dagli enti competenti ed individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Le amministrazioni e gli enti interessati entro il 30 giugno di ogni anno presentano le proposte di aggiornamento del programma triennale, sulla base degli indirizzi formulati entro il 31 marzo di ogni anno dalla Conferenza interregionale per il mare Adriatico.

3. Il programma triennale di interventi:

a) nell'individuare le azioni da intraprendere nell'ambito delle diverse aree e dei diversi settori funzionali, specifica l'ordine di priorità degli interventi, i tempi di attuazione, la ripartizione delle disponibilità finanziarie, nonché le modalità di reperimento delle risorse volte a realizzarle;

b) individua gli interventi utili per il miglioramento della rete ferroviaria e stradale costiera;

c) predispone le azioni atte al censimento ed alla raccolta dei dati relativi allo stato del mare Adriatico ed alla loro catalogazione secondo criteri univoci ed obiettivi;

d) programma la realizzazione di opere di reimpianto della flora e di coltura marina;

e) individua interventi di ripopolamento ittico e di reintegro della pescosità naturale del mare Adriatico;

f) prevede interventi per contrastare il fenomeno della subsidenza e della risalita dei cunei salini in prossimità delle foci dei fiumi;

g) programma l'attuazione di opere per la protezione delle coste dalle mareggiate e dai fenomeni di aggressione dei flutti;

h) prevede la valorizzazione paesaggistica delle riviere attraverso il rifacimento degli arenili e delle dune, ove danneggiati.

Art. 6.

(Piano annuale d'attuazione)

1. L'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico, entro il 31 gennaio di ogni anno e, in prima attuazione, entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle proposte contenute nel programma

triennale degli interventi, sentito il comitato tecnico-scientifico, predisporre un piano annuale d'attuazione che trasmette alle regioni interessate, le quali fanno pervenire il proprio parere entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, decorso il quale termine il piano è sottoposto alla Conferenza interregionale per l'approvazione.

2. Il piano annuale d'attuazione deve:

a) specificare, nell'ambito delle compatibilità tecnico-finanziarie, le modalità, i tempi e gli strumenti di verifica dello stato d'attuazione dei singoli interventi, individuando le iniziative necessarie per correggere ritardi o inadempienze, nonché rimuovere le cause di eventuali procedure inefficaci;

b) indicare le priorità per l'utilizzazione dei mezzi finanziari disponibili e determinare un quadro certo degli stanziamenti previsti per gli interventi;

c) determinare i criteri di compatibilità tra gli interventi previsti autonomamente dai piani di risanamento predisposti dalle regioni interessate e gli interventi finanziati dall'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico in ogni singolo piano.

Art. 7.

(Attuazione della sperimentazione)

1. L'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico nell'esercizio delle proprie funzioni, previo parere del comitato tecnico-scientifico, è autorizzata a stabilire rapporti in convenzione con università ed enti di ricerca, anche non ricadenti nell'ambito territoriale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono rispondere a criteri, circa le spese, le modalità ed i tempi di esecuzione, definiti da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza interregionale per il mare Adriatico e facente parte del programma triennale di interventi di cui all'articolo 5.

3. È autorizzato l'acquisto, da parte del Ministero dell'ambiente, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti ad un appalto-concorso internazionale per la conservazione

dell'equilibrio dell'ecosistema del mare Adriatico, da indirsi, su deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cura dell'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico. Il Ministro dell'ambiente determina, con proprio decreto, l'entità, le modalità ed i tempi del pagamento dei corrispettivi di tale acquisto.

Art. 8.

(Attuazione delle direttive CEE)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentito il Ministro dell'ambiente, sono emanate norme per dare attuazione, anche in deroga alle norme vigenti e per i soli territori ricadenti nell'ambito individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1, alle direttive approvate dal Consiglio della Comunità economica europea e relative alla uniformazione della qualità delle acque fluviali e marine.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico trasmette alla Conferenza interregionale per il mare Adriatico la documentazione relativa allo stato di attuazione delle direttive CEE sulla qualità delle acque ed alle proposte di attuazione di quelle non ancora recepite nella legislazione vigente.

Art. 9.

(Tutela paesaggistica)

1. Al fine di tutelare il paesaggio costiero del mare Adriatico, l'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico, sentito il comitato tecnico-scientifico, tenuto conto delle proposte di intervento provenienti dagli enti locali operanti nell'ambito territoriale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1, predispone un piano di settore, che è allegato al piano annuale di attuazione di cui all'articolo 6.

2. Gli interventi nel settore di tutela paesaggistica sono realizzati dagli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il 1° marzo di ogni anno successivo a quello di approvazione della presente legge, e sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dell'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico.

3. I progetti che prevedono soppressione o modificazione di percorsi stradali o ferroviari, una volta adottati dall'Agenzia, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, che ne cura la realizzazione con priorità assoluta.

4. I progetti per la difesa delle coste dall'aggressività e dalla erosione delle acque marine, nonché quelli per il consolidamento e la conservazione di scorci e paesaggi particolarmente significativi e caratteristici sono oggetto dell'appalto-concorso internazionale di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Art. 10.

(Limiti tollerabili)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta l'applicazione della «Tabella dei valori-limite degli effluenti degli impianti» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, a tutti gli impianti esistenti nell'ambito territoriale individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. L'Agenzia sperimentale per la salvaguardia del mare Adriatico esercita il potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di quanto disposto sulla base del comma 1, anche in applicazione di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di danno ambientale.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si fa fronte mediante

corrispondente riduzione del fondo previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il programma triennale di cui all'articolo 5 è stilato per la prima volta sulla base delle proposte presentate entro il 30 giugno del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.